ALLEGATO "B" AL NUMERO 65535/26695 REPERTORIO ==========

========== **S T A T U T O** ==========

========== **della Fondazione** ==========

====== **"Istituto Tecnico Superiore Energia e Ambiente-** ======

========== **Efficienza energetica"** ==========

========== **Art. 1** ==========

========== **(Costituzione)** ==========

1. E' costituita una Fondazione denominata **"ISTITUTO TECNICO SUPERIORE ENERGIA E AMBIENTE - EFFICIENZA ENERGETICA"** con sede a Colle Val d'Elsa e con riferimenti nell'Area Vasta delle Province di Siena, Arezzo e Grosseto. ==========

2. Essa risponde ai principi e al modello giuridico della "fondazione di partecipazione" nell'ambito del più vasto genere delle fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate; la Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili; le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Unione Europea. ==========

3. La Fondazione opera su tutto il territorio nazionale e anche a livello Europeo e/ o internazionale. ==========

========== **Art. 2** ==========

========== **(Finalità)** ==========

1. In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese, nonché negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro. =======

2. La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi: ==========

a) assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore "Energia ed Ambiente"; ==========

b) sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07, per diffondere la cultura tecnica e scientifica; ==========

c) sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese; ==========

d) diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche; ==========

e) stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori. ==========

========== **Art. 3** ==========

======= **(Attività strumentali, accessorie e connesse)** =======

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazio-

ne potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività: =======

a) condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato; condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.; ==========

b) stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; ==========

c) partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione; ==========

d) costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo; ==

e) promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione; svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali. ==========

========== **Art. 4** ==========

========== **(Patrimonio)** ==========

1. Il patrimonio della Fondazione è composto: ==========

a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti; ==========

b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione ed espressamente destinati a incremento del patrimonio; ==========

c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio; ==========

d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici. ==========

========== **Art. 5** ==========

========== **(Fondo di gestione)** ==========

1. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da: ====

a) ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio; ==========

b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; ==========

c) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. ==========

2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiega-

te per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. ==========

========== **Art. 6** ==========

========== **(Esercizio finanziario)** ==========

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. ==========

2. Entro il mese di novembre il Consiglio di indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo, il conto consuntivo di quello decorso. ==========

3. Fondatori e partecipanti contribuiscono al fondo di gestione della Fondazione con un contributo annuale stabilito di anno in anno dal Consiglio di Indirizzo al momento dell'approvazione del bilancio previsionale. La materia potrà trovare maggiori specifiche nel regolamento attuativo. =======

4. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato; gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di indirizzo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati. ==========

5. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. ==========

6. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. ==========

========== **Art. 7** ==========

========== **(Membri della Fondazione)** ==========

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti. ==========

- Fondatori ==========

Sono Fondatori i sotto elencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione: ==========

1. Istituto Tecnico Industriale Statale "Tito Sarrocchi" di Siena ==========

2. Istituto di Istruzione Superiore "Roncalli/Sarrocchi" di Poggibonsi ==========

3. Istituto di Istruzione Statale Superiore "A. Manetti" di Grosseto, soggetto capofila della rete di scuole composta altresì dall'ISIS Da Vinci - Fermi di Arcidosso e ISIS Bianciardi di Grosseto (ex Istituto Statale di Istruzione Professionale "L. Da Vinci E. Balducci" Arcidosso S. Fiora); =======

4. Consorzio "Arezzo Formazione Abaco" - Arezzo ==========

5. Ente Senese Scuola Edile - Siena ==========

6. Associazione Corali -Livorno ==========
7. NOVA E srl- Siena ==========
8. CoinGas - Arezzo ==========
9. Assoservizi Toscana Sud - Rete d'Imprese-Siena ==========
10. Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Ingegneria Industriale (ex Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Ingegneria - Dipartimento di Energetica "Sergio Stecco"); ==========
11. C.R.E.A - Centro di Ricerca Energia e Ambiente s.c.a.r.l. (ex Polo Universitario di Colle di Val D'Elsa s.c.a.r.l.) ==========
12. Amministrazione Provinciale di Siena ==========
13. Amministrazione Provinciale di Grosseto ==========
14. Amministrazione Comunale di Colle di Val d'Elsa ==========
15. Comitato Regionale Toscano Geometri - Sesto Fiorentino ==
16. Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche - Co.Svi.G. s.r.l - Radicondoli ==========
17. Cescot Formazione s.r.l. - Grosseto ==========
18. Power-One Italy s.p.a. - Terranuova Bracciolini (AR). ====
Sono altresì Fondatori: ==========
19. l'Università degli Studi di Siena; ==========
20. l'ISIS San Giovanni Bosco - di Colle di Val D'Elsa. =====
Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie che contribuiscono al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto. ==========
- Partecipanti ==========
Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione: ==========
a) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di indirizzo; ========
b) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi; ==========
c) con attività professionali di particolare rilievo. =======
Il Consiglio di indirizzo potrà determinare la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Soci Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto. =====

========== **Art. 8** ==========

========== **(Esclusione e recesso)** ==========

1.Il Consiglio di indirizzo decide, a maggioranza assoluta, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento agli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: =
a) inadempimento all'obbligo di effettuare le contribuzioni

e i conferimenti previsti dal presente Statuto; ==========
b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; ==========
c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. ==========
Il membro del Consiglio di Indirizzo designato dal Fondatore della cui esclusione trattasi non può partecipare alla riunione. ==========
2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: ==========
a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; ==========
b) apertura di procedure di liquidazione; ==========
c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. ==========
3. I Partecipanti e i Fondatori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. ==========
4. In caso di esclusione o recesso di un Fondatore, decade dalle cariche ricoperte nell'ambito della Fondazione il membro del Consiglio di Indirizzo dal medesimo designato. =======

========== **Art. 9** ==========

========== **(Organi e Uffici della Fondazione)** ==========

1. Gli organi della Fondazione sono: ==========
a) il Consiglio di indirizzo ==========
b) la Giunta esecutiva ==========
c) il Presidente ==========
d) il Comitato tecnico-scientifico ==========
e) l'Assemblea di partecipazione ==========
f) il Revisore dei conti ==========
2. Sono uffici della Fondazione il Coordinatore e la Segreteria Amministrativa. ==========
3. I componenti della Giunta Esecutiva ed il Presidente che per revoca o dimissioni vengano a decadere, restano comunque in carica, fino alla loro sostituzione, per la gestione ordinaria. ==========

========== **Art. 10** ==========

========== **(Consiglio di indirizzo)** ==========

1. Il Consiglio di indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali per la vita della Fondazione e per il raggiungimento dei suoi scopi. ==========
2. Si compone in modo che siano rappresentati tutti i soggetti Fondatori, oltre ad altri componenti eletti dall'Assemblea di Partecipazione in rappresentanza dei Partecipanti, fermo restando che il numero di questi ultimi non può superare un terzo dei Fondatori. ==========
3. I membri del Consiglio di Indirizzo designati dai Fondatori durano in carica fino a dimissioni o revoca da parte del Fondatore che li ha designati; in caso di dimissioni il Fondatore che ha designato il membro dimissionario deve provve-

dere alla sua sostituzione entro trenta giorni da quando le dimissioni sono comunicate alla Fondazione ed al Fondatore; in caso di revoca da parte del Fondatore che ha designato il membro del Consiglio di Indirizzo la lettera di revoca deve essere inviata al membro revocato ed alla Fondazione ed in quest'ultima deve essere anche indicato il nominativo del sostituto. ==========

4. I membri del Consiglio di Indirizzo eletti dall'Assemblea dei Partecipanti durano in carico fino a dimissioni o revoca da parte della stessa Assemblea; in caso di dimissioni, entro trenta giorni da quando le dimissioni sono comunicate alla Fondazione, deve essere convocata l'Assemblea di Partecipazione per la sostituzione del membro dimissionario; in caso di revoca da parte dell'Assemblea di Partecipazione il nuovo membro del Consiglio di Indirizzo deve essere designato nella stessa assemblea che ha deliberato la revoca. =======

5. La qualità di membro del Consiglio di indirizzo non è incompatibile con quella di membro della Giunta esecutiva e di Presidente. ==========

6. Nel caso di revoca o dimissioni di un membro del Consiglio di Indirizzo che sia anche membro della Giunta e/o Presidente della Fondazione, lo stesso verrà a decadere anche dalle funzioni di Presidente e/o di membro della Giunta e dovrà provvedersi alla sua sostituzione secondo quanto indicato ai successivi articoli 11 e 12. ==========

7. Il Consiglio, in particolare: ==========

- stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale che sarà attualizzato annualmente per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto; ==========
- stabilisce i criteri ed i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi dell'articolo 7; ==========
- nomina due componenti della Giunta esecutiva; ==========
- nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico; ====
- nomina il Revisore dei conti; ==========
- approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta esecutiva; ==========
- approva il regolamento della Fondazione, predisposto dalla Giunta esecutiva; ==========
- delibera in ordine al patrimonio della Fondazione; =======
- svolge le ulteriori funzioni statutarie. ==========

Lo stesso inoltre, a maggioranza assoluta, delibera: =======

- le nomine del Presidente e del Vice-Presidente della Fondazione che devono essere necessariamente individuati tra i componenti del Consiglio di Indirizzo che facciano altresì parte della Giunta Esecutiva; ==========
- l'attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi dell'articolo 7; ==========
- le eventuali modifiche del presente Statuto; ==========

- lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio. ==========

8. Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei a provarne il ricevimento, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. ==========

9. I membri del Consiglio di Indirizzo, in caso di impedimento a presenziare alle riunioni dello stesso, possono designare un sostituto delegato in via generale e fino a revoca a rappresentarli comunicandone per iscritto il nominativo alla Fondazione. ==========

Nel caso di mancata designazione del sostituto, di cui sopra, il membro del Consiglio di Indirizzo può conferire specifica delega scritta per l'intervento a singole riunioni a:

. un altro membro del Consiglio di Indirizzo stesso; ========

. ovvero a un soggetto facente parte dell'organigramma (dirigente, dipendente e/o altro soggetto legato da rapporti di lavoro e/o collaborazione professionale) dell'ente (Fondatore o Partecipante) di cui fa parte il membro del Consiglio di Indirizzo interessato. ==========

La delega non può essere conferita ai membri della Giunta Esecutiva; ciascun membro del Consiglio di Indirizzo non può essere portatore di più di due deleghe in ogni assemblea. ====

10. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei componenti. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio di Indirizzo delibera a maggioranza assoluta dei presenti, fermi restando i quorum diversi stabiliti dal presente statuto. ==

11. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. In caso d'assenza anche del Vice Presidente, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano d'età tra quelli nominati dai soci Fondatori. ==========

12. Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede e dal segretario. ====

========== **Art. 11** ==========

========== **(Presidente e Vicepresidente)** ==========

1. La rappresentanza legale della Fondazione spetta al Presidente. ==========

2. Il Presidente resta in carica per un triennio e scade alla data della riunione del Consiglio di Indirizzo convocata

per l'approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno di scadenza. ==========

3. Il Presidente è rieleggibile. Deve essere scelto tra i componenti del Consiglio di Indirizzo e deve essere anche uno dei cinque componenti della Giunta Esecutiva. ==========

4. Presiede il Consiglio di Indirizzo, la Giunta esecutiva e l'Assemblea dei Partecipanti. ==========

5. Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione. =======

6. La nomina di un Vice-Presidente, che in caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti, deve essere effettuata in conformità a quanto disposto dal precedente punto 3. ==========

========== **Art. 12** ==========

========== **(Giunta esecutiva)** ==========

1. La Giunta esecutiva è composta da cinque membri, compreso il Presidente, di cui due scelti dal Consiglio di indirizzo e uno scelto dall'Assemblea di Partecipazione; fanno parte di diritto della Giunta esecutiva: il dirigente scolastico pro tempore dell'istituto tecnico o professionale che ha promosso la costituzione dell'Istituto Tecnico Superiore, quale fondatore, e un rappresentante scelto tra gli enti locali fondatori. ==========

2.I membri della Giunta esecutiva, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo, restano in carica per un triennio e scadono alla data della riunione del Consiglio di Indirizzo convocata per l'approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno di scadenza; entro tale data l'Assemblea di Partecipazione dovrà comunicare alla Fondazione il nominativo del proprio membro all'interno della Giunta e gli Enti Locali Fondatori il rappresentante dagli stessi designato; in tale sede si procederà altresì alla nomina dei membri scelti dal Consiglio di Indirizzo. In quella sede verranno altresì designati il Presidente e il Vice-Presidente della Fondazione. ========

3.I membri della Giunta esecutiva sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato. ==========

4. La Giunta esecutiva provvede all'amministrazione e alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di indirizzo. ==========

5. La Giunta esecutiva provvede, in particolare, a predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione; provvede altresì a predisporre lo schema di regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione. ==========

6. La Giunta è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei a provarne il ricevimento, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. ==========

7. La Giunta si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. ==========

8. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. ==========

9. Delle riunioni della Giunta è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede e dal segretario. ==========

========== **Art. 13** ==========

========== **(Coordinatore)** ==========

Il Coordinatore è nominato dal Consiglio di Indirizzo su proposta del Presidente. Egli sovrintende alla gestione delle attività della Fondazione, impartisce opportune istruzioni alla struttura per la loro esecuzione e cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e della Giunta esecutiva; svolge tutte quelle operazioni a lui delegate dalla Giunta, incluse quelle riguardanti gli aspetti sia organizzativi che finanziari connessi alla gestione ordinaria e al funzionamento generale della Fondazione. ==========

========== **Art. 14** ==========

========== **(Comitato tecnico-scientifico)** ==========

1. Il Comitato tecnico-scientifico è l'organo interno della Fondazione che formula proposte e pareri al Consiglio di indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività. ==========

2. I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di indirizzo tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio. ==========

3. L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico. ==========

4. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. ==========

5. Il Comitato elegge fra i suoi membri un Coordinatore del CTS. ==========

6. Il Comitato è convocato dal Coordinatore del CTS di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei a provarne il ricevimento, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della

data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. ==========
7. Il Comitato si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. ==========
8. Le riunioni sono presiedute dal Coordinatore del CTS. ====
9. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede e dal segretario. ==========

========== **Art. 15** ==========

========== **(Assemblea di partecipazione)** ==========

1. L'Assemblea di partecipazione è costituita dai Fondatori e dai Partecipanti. ==========
2. L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sui bilanci preventivi e consuntivi. ==========
3. Elegge nel suo seno i membri del Consiglio di indirizzo rappresentanti dei Partecipanti e un membro della Giunta esecutiva. ==========
4. Essa è presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta all'anno. ==========
5. L'assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei a provarne il ricevimento, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. ==========
6. L'assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di un terzo dei componenti. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti. ==========
7. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. In caso d'assenza anche del Vice Presidente, la riunione sarà presieduta dal più anziano d'età tra quelli presenti. ==========
8. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede e dal segretario. ==========

========== **Art. 16** ==========

========== **(Revisore dei conti)** ==========

1. Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di indirizzo. ==========
2. Lo stesso resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato. ==========
3. Il Revisore dei conti è organo consultivo contabile della

Fondazione, vigila sulla gestione economico-finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. ==========

4. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e della Giunta esecutiva. ==========

========== **Art. 17** ==========

===== **(Controllo sull'amministrazione della Fondazione)** =====

1. Il Prefetto della Provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28. ==========

2. Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, il Presidente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere fondamentali concernenti l'amministrazione della Fondazione. ==========

3. L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'articolo 25 del codice civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da almeno un terzo dei componenti dell'organo che abbiano fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera. ==========

4. Qualora le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità allo Statuto e allo scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, qualsiasi altro organo della Fondazione ovvero un terzo dei componenti il Consiglio di indirizzo o la Giunta esecutiva sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ne ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del codice civile per assicurare il funzionamento dell'ente. ==========

5. L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata, previa diffida, ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'articolo 25 del codice civile. ==========

========== **Art. 18** ==========

========== **(Scioglimento della Fondazione)** ==========

1. In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, i beni immobili rimangono ai fondatori sulla base dei rispettivi conferimenti iniziali, mentre quelli mobili, ovvero quelli immobili acquistati successivamente, vanno destinati secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio di indirizzo. ==========

2. I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stes-

sa è stata costituita. ==========

3. La verifica degli elementi che giustificano la richiesta di scioglimento è rimessa alla insindacabile valutazione di un collegio arbitrale, previo esperimento obbligatorio del tentativo di conciliazione bonaria di cui al comma 3 dell'articolo successivo. ==========

========== **Art. 19** ==========

========== **(Clausola arbitrale)** ==========

1. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre membri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dagli altri due arbitri. ==========

2. In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti. ==========

3. I soci fondatori si impegnano a ricorrere alla procedura conciliativa di un organismo iscritto nel registro ai sensi del D.Lgs n 28/2010 prima d'iniziare il procedimento arbitrale. ==========

========== **Art. 20** ==========

========== **(Norma transitoria)** ==========

La prima nomina degli organi statutari è effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie. ==========

========== **Art. 21** ==========

========== **(Norma di rinvio)** ==========

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e/o dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 e segg. del codice civile e le altre norme vigenti in materia. ==========

F.to LUCIANO CARAPELLI ==========

" RICCARDO COPPINI Notaio ==========

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCIA ALLA PARTE IN CARTA LIBERA PER USO FISCALE

SIENA LI' 8 MAG. 2015